

REGOLAMENTO CAMERALE DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO SULLE CLAUSOLE VESSATORIE E PREDISPOSIZIONE DI CONTRATTI TIPO

Articolo 1 *Definizioni*

Nel presente regolamento s'intende per:

- a) consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) professionista, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
- c) associazioni dei consumatori, le formazioni sociali che hanno per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- d) clausole vessatorie (o abusive), quelle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori che danno luogo ad un significativo squilibrio, a sfavore dei consumatori nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi.

Eventuali modifiche legislative a tali definizioni devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Articolo 2 *Oggetto del Regolamento*

Il presente regolamento disciplina il "Servizio per controllo sulle clausole vessatorie e predisposizione di contratti tipo" (in prosieguo indicato come Servizio) istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Benevento (in prosieguo denominata Camera di Commercio) con delibera di Giunta camerale n. 45 del 3/4/02 al fine di favorire lo sviluppo delle competenze camerali di cui all'art. 2 della Legge 580 del 1993.

Articolo 3 *Funzioni del servizio*

Il Servizio si avvale di una apposita Commissione Tecnica (in prosieguo denominata Commissione) per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) eliminazione delle clausole standard vessatorie dai contratti;
- b) modifica eventualmente concordata delle clausole abusive oggetto di verifica;
- c) elaborazione di clausole-tipo e di contratti-tipo destinati ad essere adottati nell'ambito di specifici settori;
- d) inibizione dell'uso futuro delle clausole standard di cui sia stata dichiarata la vessatorietà.

Articolo 4 *Competenza territoriale*

La rilevazione della vessatorietà delle clausole riguarderà solo i contratti predisposti o utilizzati da professionisti con sede legale nella provincia di Benevento.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di esaminare anche le clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla provincia, qualora tali clausole siano ampiamente diffuse ed utilizzate nei rapporti con i consumatori nella circoscrizione provinciale.

Articolo 5 *Commissione Tecnica*

La Commissione Tecnica è composta da cinque membri scelti tra professori universitari ed esperti in contrattualistica, il funzionario camerale responsabile delle attività a tutela del consumatore e della fede pubblica di cui al Dlgs 112/98, con funzioni anche di verbalizzante e dal Segretario Generale della Camera di Commercio o dal dirigente camerale funzionalmente competente, che la presiede.

I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta camerale e la durata dell'incarico è di anni tre con possibilità di conferma.

Ai componenti della Commissione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni nella misura stabilita dalla Giunta Camerale.

La Commissione, validamente costituita con la presenza dei 3/5 dei suoi componenti, delibera a maggioranza.

Articolo 6 *Iniziativa*

La procedura di controllo è attivata dal responsabile del Servizio, individuato nel funzionario camerale componente della Commissione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento:

- a) su richiesta di un professionista o di un'associazione di professionisti ;
- b) su richiesta delle associazioni di consumatori;
- c) su impulso della Consulta Camerale in materia di regolazione del mercato e tutela del consumatore;
- d) d'ufficio, a seguito di istanze, segnalazioni, esposti, anche dei singoli consumatori, o notizie diffuse dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione. L'opportunità di procedere al controllo sarà valutata dal responsabile del Servizio d'intesa con il dirigente competente con facoltà di richiedere preventivo parere alla Commissione Tecnica.

Dell'avvio del procedimento il responsabile del Servizio ne darà pubblicità tramite affissione all'Albo Camerale per 7 giorni consecutivi.

Articolo 7

Forma della richiesta

La richiesta, di cui alle lettere a) e b) e c) dell'articolo precedente, diretta al Servizio, deve essere debitamente motivata, corredata con la copia del contratto, delle condizioni, degli atti ai quali si riferisce, con indicazione di tutti i dati necessari alla corretta individuazione del richiedente.

Il controllo richiesto può riguardare tanto la singola clausola quanto l'intero contratto.

Articolo 8

Pubblicità e comunicazione dell'avvio del procedimento

Il Responsabile del Servizio, oltre alla pubblicità prevista dall'ultimo comma dell'art. 6, invia agli interessati, qualora individuabili, avviso di inizio del procedimento con invito a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione innanzi alla Commissione.

Articolo 9

Istruttoria

Il Responsabile del Servizio procede all'acquisizione degli elementi di fatto e di diritto che ritiene necessari per l'istruzione della procedura riferendone le risultanze alla Commissione.

La Commissione, ove lo ritenga necessario, tramite il Responsabile del Servizio acquisisce ogni altro elemento ritenuto utile.

La Commissione decide sull'opportunità di ascoltare i soggetti che ne hanno fatto richiesta e altre persone ritenute esperte. In questa ipotesi le convocazioni sono trasmesse dal responsabile del servizio ai destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 10 giorni prima della data fissata per l'audizione.

Articolo 10

Audizioni

I soggetti convocati compaiono personalmente oppure in persona del proprio rappresentante e possono essere assistiti da avvocati di fiducia, o da qualsiasi altra persona esperta.

Qualunque soggetto portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ha facoltà di

intervenire nel procedimento avviato, presentando motivata richiesta di intervento al Servizio entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento.

Articolo 11

Parere della Commissione

La Commissione formula, nel termine di 90 giorni dall'affissione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, motivato parere scritto al Servizio sulla eventuale vessatorietà delle clausole contrattuali sottoposte al suo esame. E' data facoltà alla Commissione, per propria valutazione, di prorogare di 30 giorni il termine stabilito per la pronuncia del parere. Nel caso di sospetta vessatorietà delle clausole ed in previsione della possibilità che non si voglia acconsentire alla loro eliminazione dal contratto, la Commissione può formulare, con il parere, proposte di modifica delle clausole esaminate da sottoporre a cura del responsabile del servizio all'attenzione dei professionisti.

Articolo 12

Conclusione del procedimento

Il responsabile del servizio comunica alle parti interessate l'esito dell'esame svolto dalla Commissione sulla vessatorietà dei contratti esaminati. Alla Giunta camerale verrà inviata dal responsabile del servizio copia del parere e di tutta la documentazione per l'eventuale esercizio dell'azione inibitoria ex art 1469 sexies cod. civ..

Articolo 13

Predisposizione dei contratti-tipo

Nel corso del procedimento di verifica delle clausole vessatorie, o indipendentemente dall'avvio dello stesso, la Commissione predispone contratti-tipo sentite le Associazioni di imprese e di consumatori interessate, al fine dell'adozione generalizzata degli stessi nell'ambito di specifici settori. Le Associazioni stesse possono presentare alla Commissione una proposta adeguatamente motivata di modifica e/o integrazione dello schema contrattuale predisposto.

Alla pronuncia della Commissione segue l'approvazione degli schemi contrattuali da parte delle Associazioni e la successiva sigla dell'accordo sia da parte delle Associazioni medesime sia da parte della Camera di Commercio in veste di garante. Il procedimento deve concludersi nel più breve termine possibile e comunque nel termine massimo di 180 giorni dall'inizio della fase di contrattazione, salvo che le parti non si accordino per una sua proroga.

Articolo 14
Convenzioni preliminari

Al fine di favorire l'autoregolazione in via amministrativa dei rapporti contrattuali la Camera di Commercio può realizzare le seguenti azioni:

- a) instaurazione di rapporti con le Associazioni di categoria e con quelle dei consumatori per l'acquisizione di moduli e formulari contrattuali da sottoporre a revisione;
- b) stipulazione di Convenzioni con le Associazioni di imprese finalizzate all'assunzione, da parte di quest'ultime, dell'impegno a rendere obbligatoria per gli associati l'adozione delle clausole-tipo e contratti-tipo approvati;
- c) sottoposizione degli schemi contrattuali proposti dalla Commissione alle Associazioni d'impresa e di consumatori interessate;
- d) Realizzazione di ogni altra attività di studio e di analisi reputata utile per la individuazione di clausole vessatorie.

Articolo 15
Rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Articolo 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo camerale della Camera di Commercio di Benevento, ai sensi dell'art. 5, 3° co. Dello Statuto.